



Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
Ufficio federale della migrazione UFM

## Revisione parziale della legge sull'asilo: Comparazione internazionale in base a temi selezionati

Qui di seguito il sistema dell'asilo svizzero viene comparato ad altri Paesi europei riguardo ad aspetti rilevanti della revisione parziale della legge sull'asilo. A tal fine sono stati presi in considerazione i Paesi seguenti: Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Norvegia, Austria e Svezia.

### I. Tema «Assegnazione di prestazioni assistenziali («aiuto sociale»)<sup>1</sup> ai richiedenti l'asilo»

#### 1. Concessione di prestazioni assistenziali dopo una decisione negativa passata in giudicato

→ *Il disciplinamento previsto in Svizzera è paragonabile a quello vigente in alcuni dei Paesi presi in considerazione a fini comparativi.*

- In Austria, Germania e Svezia, dopo una decisione negativa passata in giudicato, gli ex richiedenti l'asilo beneficiano di norma delle medesime prestazioni assistenziali che durante la procedura.
- In tutti gli altri Paesi presi in considerazione a fini comparativi le prestazioni assistenziali vengono ridotte o persino soppresse completamente.
- In Gran Bretagna e Francia la legislazione in materia di asilo vigente non prevede alcun diritto al soccorso d'emergenza, anche se poi nella pratica in Francia i richiedenti l'asilo respinti continuano a essere in parte tollerati nell'ambito del sistema del soccorso d'emergenza.
- I Paesi Bassi, dopo una decisione negativa passata in giudicato, non concedono più alcun soccorso d'emergenza. Nel caso di famiglie con figli e su domanda, Belgio e Norvegia possono continuare a concedere le normali prestazioni assistenziali.

---

<sup>1</sup> La nozione di «aiuto sociale» non ha il medesimo significato nei diversi Paesi europei e viene dunque di seguito sostituita con la nozione di «prestazioni assistenziali».

- Persone in detenzione: in tutti i Paesi per le persone incarcerate valgono le regole usuali riguardo le prestazioni assistenziali (vitto) durante l'esecuzione penale.

## **2. Concessione di prestazioni assistenziali a persone la cui domanda d'asilo è stata respinta senza entrare nel merito o è stata trattata con una procedura accelerata (suddivisione per Stati)**

Soltanto cinque dei nove Paesi presi in considerazione a fini comparativi prevedono una procedura accelerata e/o una procedura di non entrata nel merito (si veda il numero 3).<sup>2</sup>

**→ Il disciplinamento previsto in Svizzera – concessione del soccorso d'emergenza, purché sussista una situazione di rigore – è in ampia misura paragonabile con le regolamentazioni vigenti nei Paesi che dispongono di una procedura accelerata.**

- In Belgio, Danimarca e Gran Bretagna, alle persone oggetto di una decisione negativa passata in giudicato con la procedura accelerata, vengono concesse soltanto prestazioni assistenziali minime (vitto e alloggio)
- I Paesi Bassi non concedono più prestazioni assistenziali dopo che è stata pronunciata una decisione con la procedura accelerata.

## **II Tema «Non entrata nel merito di una domanda d'asilo o procedura accelerata»**

### **1. Quali Paesi prevedono la non entrata nel merito di una domanda d'asilo o una procedura accelerata nel caso di domande d'asilo manifestamente infondate o poco credibili o nel caso di domande provenienti da uno Stato d'origine sicuro?**

Belgio, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e Svizzera.

- In Gran Bretagna e Norvegia le persone, la cui domanda è stata respinta in prima istanza come manifestamente infondata, possono ricorrere contro questa decisione soltanto dopo aver lasciato il Paese (cosiddetta revoca dell'effetto sospensivo del ricorso).

---

<sup>2</sup> N.B. Tutti i Paesi membri del sistema di Dublino non entrano nel merito di una domanda d'asilo per il trattamento della quale è competente un altro Paese membro conformemente all'Accordo di Dublino. Le presenti spiegazioni non riguardano questo caso.

- In Svizzera, contrariamente ai Paesi menzionati precedentemente, tutti i ricorsi – anche contro decisioni di non entrata nel merito – hanno un effetto sospensivo. Ciò significa che è possibile attendere l’esito del ricorso restando in Svizzera.

### III Tema «Consegna dei documenti»

In tutti i Paesi presi in considerazione a fini comparativi, la mancanza di documenti non ha alcuna conseguenza sulla procedura d’asilo se siffatta mancanza può essere ritenuta credibile (e scusabile).

#### 1. Quali Stati prevedono un termine per la consegna dei documenti?

- Francia (21 giorni), Gran Bretagna (72 ore), Paesi Bassi e Svizzera (48 ore).
- Anche nei Paesi nei quali non è stato fissato un termine per la consegna dei documenti, ci si attende in linea di principio che quest’ultimi vengano consegnati entro l’inizio della procedura (Belgio, Austria, Svezia).

#### 2. Quali conseguenze vi sono per un richiedente l’asilo se non consegna i documenti?

In tutti i Paesi presi in considerazione a fini comparativi, i richiedenti l’asilo, che omettono di consegnare i documenti d’identità senza indicare motivi chiari e scusabili, devono attendersi una situazione più svantaggiosa.

**→ Anche in quei Paesi nei quali i richiedenti l’asilo privi di documenti vengono ammessi alla procedura ordinaria, la mancata consegna dei documenti d’identità può ripercuotersi negativamente sulla credibilità delle allegazioni in merito all’asilo.**

- In Francia, nel caso della presentazione di una domanda d’asilo alla frontiera (in particolare all’aeroporto), la mancanza di documenti può comportare l’assegnazione dei richiedenti l’asilo a una «zone d’attente» fino a quando è stata accertata la loro identità.
- Nei Paesi Bassi a tutti i richiedenti l’asilo, privi di documenti, viene automaticamente applicata la procedura accelerata. Nell’ambito di questa procedura si entra nel merito di tutte le domande, ma una decisione negativa ha per il richiedente praticamente le medesime conseguenze che una decisione di non entrata nel merito in Svizzera.

### 3. Quali documenti d'identità vengono accettati al momento della presentazione della domanda d'asilo?

→ ***Eccettuato il Belgio, nessun altro Paese dispone del disciplinamento previsto in Svizzera.***

- Il Belgio accetta soltanto passaporti e carte d'identità come documenti d'identità.
- Germania, Norvegia, Austria e Gran Bretagna accettano altri documenti selezionati, segnatamente quelli che permettono di accertare l'identità in vista di un rimpatrio (licenze di condurre, documenti d'identità con foto, ecc.).
- Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Svezia accettano tutti i documenti che permettono di risalire all'identità.

## IV Tema «Misure coercitive»

### 1. Durata massima della carcerazione in vista del rinvio coatto

Tutti i Paesi presi in considerazione a fini comparativi dispongono di una cosiddetta carcerazione in vista del rinvio coatto per le persone che non collaborano durante la preparazione della propria partenza.

→ ***Il disciplinamento svizzero che ora prevede una proroga della durata della carcerazione in vista del rinvio coatto fino a 18 mesi è in ampia misura comparabile con la regolamentazione prevista in altri Stati europei.***

- In Norvegia la detenzione di sei settimane può venir prorogata fino a due anni. Ciò corrisponde in ampia misura a quanto previsto dal disciplinamento svizzero (massimo 18 mesi, cumulativamente fino a 24 mesi). Anche la Germania dispone di un disciplinamento simile (massimo 18 mesi).
- Nei quattro Paesi europei Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Svezia la durata della carcerazione in vista del rinvio coatto è in teoria illimitata.
- Tre Paesi prevedono una durata massima della carcerazione inferiore alla regolamentazione prevista dalla Svizzera: L'Austria (10 mesi), il Belgio (8 mesi) e la Francia (32 giorni).
- In tutti i Paesi spetta in ultima analisi al giudice stabilire nei singoli casi la durata della carcerazione effettivamente ammissibile. La durata massima viene ordinata soltanto in casi eccezionali.

## 2 Carcerazione cautelativa

**→ Complessivamente quattro Paesi europei (Danimarca, Gran Bretagna, Norvegia e Svezia) dispongono di un disciplinamento esplicito riguardante la cosiddetta carcerazione cautelativa per indurre le persone interessate a collaborare.**

- Paesi Bassi e Belgio non dispongono di una carcerazione cautelativa in senso stretto. La carcerazione in vista del rinvio coatto può tuttavia includere elementi che caratterizzano la carcerazione cautelativa.
- In Francia è possibile comminare una pena detentiva fino a tre anni in caso di comportamento non cooperativo in occasione della partenza.
- Germania e Austria non dispongono della carcerazione cautelativa.

## V Tema «Ammissione provvisoria»

**→ Tutti i Paesi presi in considerazione a fini comparativi prevedono una regolamentazione del soggiorno per le persone con una domanda d'asilo respinta il cui mancato rimpatrio non è imputabile a loro.**

- In Belgio una persona con uno statuto di soggiorno limitato (in Belgio esistono anche permessi di soggiorno illimitati per motivi umanitari) è tenuta a far rinnovare il suo permesso ogni mese.
- In Germania, Francia e Austria il permesso di soggiorno deve venir – come in Svizzera – rinnovato dopo un anno al più tardi.
- In Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia i permessi di soggiorno per motivi umanitari non si distinguono o soltanto in misura marginale (tempi d'attesa più lunghi fino alla trasformazione in permessi di soggiorno permanenti) dai titoli di soggiorno rilasciati ai rifugiati riconosciuti.